

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARTOLOMUCCI

Seduta del 14/05/2026

FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa nella fase del reclamo, adiva questo Arbitro lamentando che l'intermediario avesse gestito con irregolarità il contratto di mutuo a tasso variabile dallo stesso sottoscritto, prolungandone la durata a seguito del mancato adeguamento dell'importo della rata mensile sulla base del nuovo tasso di interesse di volta in volta vigente.

Riteneva che tale illegittima estensione della durata del mutuo per ulteriori cinque anni fosse stata effettuata senza alcuna comunicazione scritta da parte della banca.

Chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni "per gli interessi pagati" in relazione a detto prolungamento, oltre al ripristino della durata iniziale del mutuo.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale, attesa la natura istantanea del contratto, concluso nel 2009; ribadiva l'eccezione anche laddove si fosse considerato il mutuo come un contratto di durata, dovendosi considerare non il momento della produzione degli effetti delle "operazioni o comportamenti anteriori" alla suddetta competenza temporale, ma al momento della pattuizione delle/degli stessi. Eccepiva pure

l'inammissibilità del ricorso, che solleciterebbe un'attività di tipo consulenziale per l'accertamento degli interessi applicati dalla banca al mutuo in questione.

Quanto al merito, precisava che il ricorrente avesse sottoscritto il mutuo *de quo* in data 24/02/2009 per un importo di € 370.000,00, da rimborsare in 30 anni, ad un tasso d'interesse variabile mensilmente composto dall'Euribor a 1 mese oltre ad uno spread commissionale in proprio favore. Faceva presente che le condizioni di contratto disciplinassero le modalità di revisione del tasso di interesse, nonché le condizioni per il prolungamento della durata del prestito.

Rappresentava che, per un disguido tecnico/operativo, non fosse stata effettuata dall'aprile 2021 la revisione annuale delle rate di rimborso del mutuo sulla base del nuovo tasso d'interesse; precisava, tuttavia, che nel primo periodo in cui tale disguido era occorso non vi fosse stata alcuna alterazione in quanto la rata non avrebbe dovuto subire alcuna rivalutazione (il tasso d'interesse per il periodo interessato è rimasto bloccato), mentre la prima conseguenza si fosse registrata in corrispondenza della rata del 10/04/2022, la cui revisione sarebbe dovuta avvenire in considerazione della variazione del tasso Euribor a -0,50 (+ 2,2 di spread = 1,70), che avrebbe dovuto portare ad un aumento del canone mensile per € 124,49 da aprile 2023 (da € 1.278,76 a € 1.403,25): somma che non era stata addebitata.

Soggiungeva che le successive variazioni annuali del tasso d'interesse avessero determinato ulteriori aumenti degli importi delle rate mensili, anche essi non addebitati per lo stesso motivo, e avrebbero dovuto portare la rata mensile rispettivamente a € 1.473,41 e a € 1.547,08 per i due successivi periodi interessati.

Sottolineava che, a causa del mancato adeguamento automatico delle rate e mancato aggiornamento del piano di ammortamento, il cliente avesse pagato rate d'importo inferiore rispetto a quelle dovute, pur avendo sempre ricevuto le informazioni relative alle variazioni degli interessi applicabili al mutuo in questione.

Affermava che, a causa del disallineamento registrato, si fosse resa necessaria la modifica del piano di ammortamento, da riattivare dalla rata in scadenza il 10/04/2026, sulla base di quanto previsto dal contratto stesso; evidenziava che, con tale modifica, la rata ricalcolata sarebbe pari a € 1.505,33 e la scadenza del mutuo sarebbe prevista per il 10/07/2041, nel rispetto dell'art. 4 delle Condizioni Generali di contratto.

Da ultimo rilevava che, in relazione alla richiesta di risarcimento, seppur risultasse presumibile un allungamento della durata del mutuo con conseguente pagamento di interessi sul capitale residuo, tali interessi non fossero stati corrisposti dal cliente al tempo dovuto.

Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ovvero il suo rigetto nel merito.

Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava il ricorrente, il quale contestava le avversarie eccezioni, ribadendo che la propria contestazione riguardasse comportamenti tenuti dalla banca dal 2021 in avanti e quindi non anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Osservava che sussistessero delle discrepanze (sempre a favore dell'intermediario) tra i valori del tasso interbancario di riferimento forniti dall'intermediario e quelli pubblicati sul sito ufficiale dell'euribor-rates.eu.

Segnalava, peraltro, che non fosse stato in alcun modo menzionato che, in assenza del cosiddetto "disguido tecnico/operativo", il capitale residuo del rapporto si sarebbe ridotto di circa € 7.000,00 come comunicato telefonicamente dalla responsabile dell'intermediario.

Riteneva che le conseguenze negative determinate dal “disguido tecnico/operativo” non dovrebbero ricadere sul cliente.

DIRITTO

La domanda avanzata dal ricorrente è relativa al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno patrimoniale conseguente agli interessi corrispettivi aggiuntivi determinati dall'allungamento dell'ammortamento di un mutuo a tasso variabile, a causa del mancato aggiornamento del tasso nei termini previsti dal contratto; al tempo stesso, egli chiede pure il ripristino del piano di aggiornamento originario.

In relazione ad esse, l'intermediario ha eccepito l'inammissibilità del ricorso contestando, per un verso, l'incompetenza *ratione temporis* e, per altro verso, la natura consulenziale dell'intervento richiesto all'Arbitro.

Entrambe le eccezioni sono infondate e non meritano accoglimento.

Quanto alla prima, l'odierno resistente sostiene che il contratto deve essere qualificato come a effetti istantanei e, pertanto, sottratto alla competenza temporale dell'Arbitro, poiché è stato stipulato nel 2009. Saggiunge comunque che, anche qualora lo si volesse considerare un contratto di durata, la controversia resterebbe comunque inammissibile, in quanto la verifica sulla corretta determinazione degli interessi atterrebbe a pattuizioni risalenti a un momento anteriore al limite temporale di cognizione dell'Arbitro.

Al riguardo, va ricordato che le Disposizioni della Banca d'Italia che regolano il presente procedimento prevedono che la competenza dell'Arbitro sia limitata ai “fatti verificatisi nei sei anni precedenti la presentazione del ricorso”; il consolidato indirizzo interpretativo fatto proprio dai Collegi territoriali ha chiarito che la verifica deve riferirsi all'operazione o al comportamento contestato, e non alla semplice apertura o durata del rapporto, con la conseguenza che la cognizione dell'Arbitro possa estendersi ai rapporti anche risalenti nel tempo, purché l'evento oggetto di contestazione si collochi entro il limite temporale dei sei anni precedenti all'instaurazione del procedimento.

Nel caso in esame, la controversia origina non dalla stipula del contratto, bensì da uno specifico comportamento dell'intermediario nella fase di esecuzione del rapporto, consistente in un errore tecnico nella determinazione dell'importo delle rate del mutuo e nel conseguente allungamento del piano di ammortamento, riconducibile – per stessa ammissione dell'intermediario – al mese di aprile 2021, quando, a causa di un disguido tecnico-operativo, non è stata effettuata la revisione annuale delle rate di rimborso prevista dall'art. 4 delle “Condizioni Generali” del contratto.

Quanto alla seconda eccezione, a parere dell'intermediario il cliente richiederebbe un accertamento della correttezza degli interessi applicati dalla banca al mutuo in questione così richiedendo all'Arbitro un accertamento ad esso precluso.

Secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, il ricorso è consulenziale se «[l]a richiesta appare risolversi piuttosto in una generica verifica di correttezza dell'operato dell'intermediario avente carattere consulenziale che l'Arbitro non può fornire, in quanto organo chiamato a dirimere controversie sulla base di fatti dedotti e provati e non già a rilasciare pareri o a rendere servizi di natura consulenziale ai ricorrenti» (cfr. *ex multis* Coll. Bari, dec. n. 17998/2020 e n. 12260/2020). L'ipotesi non ricorre nel caso di specie, giacché il ricorrente non chiede genericamente una verifica contabile degli interessi applicati

dall'intermediario, bensì l'accertamento di un possibile inadempimento nell'esecuzione del contratto di mutuo, consistente in un indebito allungamento del piano di ammortamento, nonché la valutazione dell'eventuale danno che ne sarebbero derivato, non puntualmente quantificato in ricorso, ma rimesso alle valutazioni dell'Arbitro sulla base degli elementi istruttori allegati. Sotto tale profilo, dunque, deve ritenersi che il ricorso individui con sufficiente chiarezza tanto la *causa petendi* quanto il *petitum* della controversia, anche alla luce della documentazione allegata.

Il Collegio deve invece rilevare un diverso profilo di inammissibilità, pur in assenza di una specifica eccezione di parte, relativa alla domanda di ripristino del piano di ammortamento originario. Essa, infatti, palesa la natura costitutiva della richiesta

Con riferimento al merito del ricorso, risulta documentalmente il contratto di mutuo sia stato sottoscritto in data 24/02/2009, per un valore di € 370.000,00 rimborsabile in 30 anni, a tasso variabile, mensilmente composto dall'Euribor a 1 mese più uno spread commissionale della Banca, pari al 2,20%.

Le condizioni contrattuali prevedono altresì la revisione annuale delle rate del mutuo sulla base dell'andamento del tasso in questione; in particolare, l'art. 4 delle Condizioni Generali di Mutuo dispone che le rate di rimborso del mutuo vengano revisionate una sola volta all'anno, alla prima scadenza annuale prevista nel contratto e ad ogni successiva scadenza annuale sulla base del nuovo tasso d'interesse in vigore in quella data.

La stessa clausola precisa pure che l'eventuale aumento di ogni rata non può superare l'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo verificatosi rispetto all'ultimo indice pubblicato più di un anno prima della data di revisione. Qualora, tuttavia, l'aumento di tale indice sia inferiore al 5% e la variazione della rata sia invece superiore all'indice ISTAT, la rata potrebbe aumentare di un massimo di 5 punti percentuali rispetto alle rate del periodo precedente. In considerazione di tali variazioni, le disposizioni contrattuali disciplinano il prolungamento della durata del mutuo, per un periodo non superiore a 5 anni, nell'ipotesi in cui non si addivenga al rimborso totale del capitale mutuato nei termini previsti dal contratto. In quest'ultimo caso i versamenti rateali proseguono alle stesse condizioni fino all'estinzione del debito, e comunque per un periodo non superiore ai 5 anni (cfr. artt. 4 e 5).

Rispetto alle previsioni negoziali ora richiamate, è pacifico ed incontroverso tra le parti che, in conseguenza di un errore di natura tecnica/operativa da parte dell'intermediario, nel mese di aprile del 2021 la prevista revisione annuale delle rate non è stata effettuata, e così anche per le rate successive in corrispondenza degli aggiornamenti annuali attesi per aprile 2022, aprile 2023, aprile 2024 e aprile 2025.

Ne consegue che il cliente avrebbe dunque pagato rate d'importo inferiore rispetto a quelle che avrebbe dovuto pagare se l'aggiornamento annuale fosse stato adeguatamente disposto dall'intermediario, aggiornamento, come detto, non effettuato per causa imputabile al solo intermediario.

Con specifico riguardo al meccanismo di ricalcolo della rata, l'intermediario precisa che il tasso di interesse applicato alle rate per ciascun anno è quello vigente alla data della revisione annuale, ovvero il mese di aprile di ogni anno e che, nonostante che la mancata revisione sia stata registrata a partite dal mese di aprile 2021, non vi sarebbe stato alcun disallineamento fino al mese di aprile 2022, quando era necessario adeguare la rata mensile del mutuo al nuovo tasso Euribor di marzo 2022 pari a -0,50. Lo stesso è accaduto per il tasso euribor di marzo 2023 e marzo 2024.

Secondo la ricostruzione dell'odierno resistente, il disallineamento generale avrebbe comportato complessivamente un minor esborso da parte del cliente pari alla somma degli incrementi di rata non applicati nel tempo, corrispondenti, a detta dell'intermediario, rispettivamente a: € 124,49 per il 2023; € 194,65 per il 2024; € 268,32 per il 2025, per un totale di circa € 7.049,00 calcolando che ciascun aumento mensile sarebbe rimasto inapplicato per 12 rate nei 3 anni presi in considerazione.

Ciò nonostante, l'istituto di credito si limita ad allegare un prospetto contenente esclusivamente l'indicazione dei tassi applicati nel periodo di riferimento e degli importi delle rate corrisposte, senza fornire una puntuale illustrazione delle modalità di calcolo adottate per stabilire i disallineamenti di valore, né del procedimento seguito per la determinazione delle singole variazioni; pertanto, non è possibile ricostruire in modo completo e verificabile l'applicazione dei criteri contrattuali previsti, che includono non solo l'andamento dell'Euribor e dello spread, ma anche i limiti di variazione della rata correlati all'indice ISTAT e alle ulteriori condizioni stabilite dall'art. 4 delle Condizioni Generali di Contratto.

Sembrerebbe esserci inoltre una incongruenza nella ricostruzione fornita dall'intermediario in merito alla decorrenza degli effetti della variazione del tasso. In particolare, viene indicato che la variazione dell'Euribor rilevata in data 11.03.2022 avrebbe determinato un aumento della rata "da aprile 2023", mentre, in base alla struttura contrattuale, tale variazione avrebbe dovuto produrre effetti a decorrere dalla revisione immediatamente successiva, ossia da aprile 2022.

Ad ogni buon conto, in ragione delle rilevate discrepanze e del mancato adeguamento della rata, la banca ha utilizzato la clausola prevista all'art. 4 delle Condizioni Generali, così allungando unilateralmente l'ammortamento per ulteriori 2 anni; in particolare, ha modificato il piano di ammortamento a partire dalla rata in scadenza il 10 aprile 2026, in occasione della revisione annuale delle rate di rimborso del mutuo: la nuova rata richiesta, ricalcolata dall'intermediario sulla base della proiezione dell'Euribor e dell'indice Istat sino a marzo 2026, è pari a € 1.505,33, con posticipazione della scadenza del mutuo al 10 luglio 2041 (allungamento di 2 anni rispetto alla durata originaria).

Per quanto rilevato in precedenza, tuttavia, l'art. 4 disciplina la facoltà di allungamento dell'ammortamento per il solo caso in cui non si addivenga al rimborso totale del capitale mutuato nei termini previsti dal contratto a causa della limitazione dell'aumento dell'importo delle rate di rimborso dovuto ai valori dell'indice ISTAT disciplinato nello stesso articolo; nel caso in esame, invece, tale allungamento è stato disposto in ragione dell'errore tecnico/operativo che non ha consentito all'intermediario di aggiornare il valore della quota interessi delle rate del mutuo, senza alcun riferimento alla limitazione di aumento disciplinata dalla richiamata norma contrattuale.

Deve, quindi, ritenersi che la banca abbia applicato la disposizione in esame a una fattispecie diversa rispetto a quella originariamente prevista dalla clausola contrattuale richiamata. Alla luce di tale ricostruzione, non pare condivisibile nemmeno la considerazione in base alla quale l'importo di € 7.049,00 che non sarebbe stato corrisposto dal cliente in ragione dell'errore tecnico/operativo, sarebbe parte della componente "interessi" della rata del mutuo: l'allungamento del piano di ammortamento contestato dal ricorrente andrebbe invece a generare nuovi interessi in aggiunta a quelli già previsti secondo l'ammortamento originario.

Deve pure aggiungersi che – comparando i tassi di interesse Euribor allegati dall'intermediario nel prospetto con i tassi Euribor del sito ufficiale espressamente richiamato in contratto quale parametro

di riferimento per la determinazione del tasso applicato – sembrano effettivamente sussistere le differenze sottolineate dal cliente.

Tale modifica, dunque, non solo è intervenuta facendo applicazione di una condizione contrattuale riferibile ad altra fattispecie, ma è anche stata disposta unilateralmente dall'intermediario senza il rispetto della norma di cui all'art. 118 t.u.b.; ne consegue che – in ragione della inefficacia di tale modifica – vada riconosciuto al ricorrente il diritto di ottenere una rimodulazione del piano di ammortamento secondo le previsioni negoziali originarie.

Tutto ciò rilevato, deve pure osservarsi il ricorrente quantifichi il pregiudizio patrimoniale asseritamente subito in euro 7.000,00, inteso quale maggiore aggravio economico derivante dall'applicazione di interessi passivi più elevati per un periodo temporalmente più lungo del piano di ammortamento.

La quantificazione prospettata, tuttavia, non risulta supportata da evidenze documentali atte a dimostrare il concreto impatto economico del comportamento dell'intermediario sul costo complessivo del finanziamento; al contrario, dalla ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che l'importo indicato dal ricorrente coincida, in realtà, con il mero cumulo degli incrementi mensili di rata che, secondo quanto rappresentato dall'intermediario, non sarebbero stati applicati negli anni interessati dal disallineamento (pari ad € 7.049,00).

Indipendentemente da ciò, il Collegio deve limitarsi ad osservare che l'applicazione di ulteriori interessi passivi, ancorché non quantificabili alla luce delle informazioni a disposizione, costituiscano la quantificazione di un danno derivante dall'allungamento del piano di ammortamento che, allo stato, non si è ancora verificato poiché collegato a rate non ancora scadute.

Ne consegue, dunque, che il pregiudizio lamentato non sia né concreto, né attuale, con la conseguenza che non possa essere oggetto di risarcimento, neppure in via equitativa, potè che gli artt. 1226 e 2056 cod.civ. presuppongano pure sempre che sia provata l'esistenza di danni risarcibili.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento parziale del ricorso, accerta l'inefficacia della modifica unilaterale del piano di ammortamento e il diritto del ricorrente ad una rimodulazione del piano di ammortamento secondo le previsioni negoziali originarie.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE